

Formazione Maggioli

Corso on line

Il riaccertamento ordinario dei residui

Esemplificazioni operative


Venerdì 26 gennaio 2024, ore 10.00-12.30

Docente

Tommaso Pazzaglini

Dottore Commercialista e Revisore specializzato in contabilità degli Enti Locali.

Autore di pubblicazioni in materia



Il manuale tratta la disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali dal punto di vista di chi lo applica quotidianamente, ovvero il Responsabile del servizio finanziario.

Norme, regole e adempimenti sono illustrati, sintetizzati e commentati in stretta correlazione alle funzioni e alle responsabilità del "Ragioniere", privilegiando un approccio operativo, ma senza trascurare aspetti metodologici, suggerimenti o approfondimenti finalizzati ad una migliore comprensione del contesto, dell'evoluzione e delle criticità del quadro di riferimento attuale.

Al fine di semplificare la lettura, nel testo è inserito un indicatore grafico che evidenzia i punti critici e rappresenta una guida trasversale di lettura con collegamenti, riferimenti normativi, riflessioni e consigli.

Alla fine dell'opera sono resi disponibili due strumenti di grande utilità:

- › la mappa dei principali adempimenti e dei controlli con i relativi riferimenti normativi,
- › il glossario e indice analitico degli argomenti per facilitarne la ricerca per argomento all'interno del testo.

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628242

www.maggiolieditore.it



Il Prontuario si compone di 4 sezioni:

- la prima sezione tratta gli adempimenti contabili che hanno una scadenza definita da norme, così da svolgere la funzione di agenda pratica. Per ciascun procedimento vengono forniti: un'approfondita spiegazione dell'adempimento, i riferimenti normativi ed i Principi contabili, i richiami ai pareri della Corte dei conti, gli schemi e la modulistica operativa pronta all'uso da personalizzare;
- la seconda sezione analizza gli adempimenti non collegati a specifiche scadenze ma che hanno un impatto rilevante nell'attività quotidiana dell'ufficio ragioneria con tabelle riassuntive inerenti a: le tipologie di variazione di bilancio, l'esigibilità delle entrate e delle spese; gli obblighi di trasparenza per l'ufficio ragioneria, tributi e personale, il Fondo pluriennale vincolato, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cassa vincolata, ecc., i debiti fuori bilancio, il calcolo delle capacità assunzionali per il personale, la gestione contabile degli interventi finanziati dal PNRR, nonché le modalità di contabilizzazione di numerose registrazioni;
- la terza sezione offre uno schema tipo di regolamento di contabilità aggiornato al nuovo iter di approvazione del bilancio indicato dal D.M. MEF del 25 luglio 2023;
- la quarta sezione, esclusivamente online, fornisce i file in versione modificabile di tutti i moduli proposti nel prontuario, si tratta di oltre 60 moduli tipo di delibere di: approvazione PEG, verifica di cassa, riaccertamento residui, stanziamento Fondo garanzia debiti, approvazione rendiconto, adeguamento residui, approvazione DUP, definizione GAP, stato attuazione programmi, assestamento, approvazione bilancio consolidato e bilancio di previsione, variazione PEG, variazione FPV, Fondo di riserva, anticipazione di tesoreria, ecc.

Per informazioni
SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI
Tel. 0541 628242
www.maggiolieditore.it

Legge di bilancio 2024

Guida all'applicazione negli Enti locali
della Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Con mappe delle novità contenute in:

- Legge di bilancio 2024 (L. 213/2023)
- Decreto proroghe (D.L. 132/2023)
- Decreto anticipi (D.L. 145/2023)
- Decreto milleproroghe (D.L. 215/2023)
- Primo modulo riforma IRPEF (D.Lgs. 216/2023)

La Legge di bilancio 2024 unitamente agli ultimi provvedimenti di fine anno, regolerà la gestione degli Enti Locali per l'anno 2024.

Le norme di maggior interesse per gli Enti Locali contenute nei provvedimenti sopra citati riguardano il ritorno alla spending review e il Fondo di solidarietà comunale.

Sul lato dei tributi, è stato prorogato al 2025 l'obbligo di approvare il prospetto delle aliquote IMU ed è stata introdotta una norma di interpretazione autentica sull'esenzione degli immobili destinati a finalità sociali e culturali.

Per ciò che riguarda l'addizionale comunale IRPEF, i Comuni potranno, entro il 15 aprile, uniformarsi ai nuovi scaglioni IRPEF oppure scegliere di mantenere, per il solo anno 2024, gli stessi scaglioni vigenti per il 2023.

In materia di personale, la Legge di bilancio non presenta norme che pongono limiti alle assunzioni.

Sul lato delle politiche in materia previdenziale, la Legge di bilancio proroga, anche per il 2024, la pensione anticipata flessibile per coloro che hanno raggiunto la cosiddetta quota 103.

Il manuale si apre con le mappe delle novità che consentono un rapido inquadramento delle norme intervenute e che, grazie al puntuale rinvio ai paragrafi di commento, rendono più agevole la consultazione.

È suddiviso in cinque capitoli:

- disposizioni su bilancio, contabilità, pareggio del bilancio e gestione;
- disposizioni in materia di tributi locali;
- disposizioni in materia di personale;
- disposizioni in materia fiscale;
- disposizioni varie.

Il ricco corredo di postille a margine offre al lettore un comodo strumento per orientarsi nel testo.

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628242

www.maggiolieditore.it

Programma

- ✓ Analisi dei residui attivi
- ✓ Analisi dei residui passivi
- ✓ Il riaccertamento parziale
- ✓ Il Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
- ✓ Il Fondo pluriennale vincolato di parte capitale
- ✓ La delibera di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui
- ✓ Il parere dell'organo di revisione

Il principio della competenza finanziaria potenziata

16. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

16. Principio della competenza finanziaria

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;
- (e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. E' esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

16. Principio della competenza finanziaria

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- (a) la ragione del debito;
- (b) la determinazione della somma da pagare;
- (c) il soggetto creditore;
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
- (e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto - al momento dell'attivazione del primo impegno - di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche.

16. Principio della competenza finanziaria

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, **dal fondo pluriennale vincolato di entrata**, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge.

Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorchè siano classificate al titolo terzo della spesa.

Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

16. Principio della competenza finanziaria

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

E' prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

RISORSE GIA' ACCERTATE CHE
FINANZIANO OBBLIGAZIONI
PASSIVE ESIGIBILI (IMPUTATE) IN
ESERCIZI SUCCESSIVI



GARANTISCE LA COPERTURA DI TALI
SPESE NEGLI ESERCIZI IN CUI VIENE
IMPUTATO
L'IMPEGNO CONTABILE

Un'opera pubblica per 100 realizzata, ad esempio, in 3 esercizi è finanziata da entrate interamente accertate e imputate nel primo esercizio (es. ALIENAZIONE o MUTUO)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESEMPIO

E' necessario stanziare nel bilancio di previsione annuale:

- il capitolo riguardante le entrate per un importo complessivamente pari alla quota della spesa 100, in quanto si prevede sia esigibile in tale esercizio;
- uno o più capitoli riguardanti la realizzazione dell'opera, per un importo complessivo pari a quello che si prevede di impegnare nel primo esercizio, in base al cronoprogramma (es. 20);
- il capitolo "Fondo pluriennale vincolato alla spesa X – esercizio $t+1$ ", per un importo pari alla differenza tra lo stanziamento di entrata di cui sopra ed il corrispondente stanziamento di spesa (es. 80);

Inoltre, nel corrispondente bilancio pluriennale, $t+1$ è necessario prevedere:

- tra le entrate "Fondo pluriennale vincolato" ($t+1= 80$)
- uno o più capitoli riguardanti la realizzazione della spesa X, per un importo complessivo pari a quello che si prevede di impegnare nell'esercizio ($t+1 = 40$);
- il capitolo di spesa "Fondo pluriennale vincolato alla spesa X – esercizio $t+2$ " per un importo pari alla differenza tra lo stanziamento di entrata e di spesa (40)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESEMPIO

Il Fondo pluriennale vincolato

ESEMPIO

CRONOGRAMMA

Esercizio t			
ENTRATA	IMPORTO	SPESA	IMPORTO
Mutuo	100	Opera X t	20
		FPV t	80

copertura
dal 1° es.

Esercizio t+1			
ENTRATA	IMPORTO	SPESA	IMPORTO
FPV	80	Opera X t+1	40
		FPV t+1	40

impegni =
scadenza

Esercizio t+2			
ENTRATA	IMPORTO	SPESA	IMPORTO
FPV	40	Opera X t+2	40
		FPV t+2	0

Spesa totale per l'opera X	100	= 20+40+40
----------------------------	-----	------------

L'IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

5.3.1 Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della **competenza finanziaria potenziata**, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa.

L'IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. **E' in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.**

5.3.2. Nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato, con pagamento frazionato negli esercizi successivi, è necessario registrare la spesa di investimento imputandola interamente all'esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell'ente. A tal fine si provvede alla contestuale registrazione:

- a) del debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento frazionato, imputato allo stesso esercizio dell'investimento, provvedendo alla necessaria regolarizzazione contabile
- b) dell'impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente a carico della parte corrente del bilancio.

5.3.3. La copertura finanziaria delle spese di investimento, **comprese quelle** che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento.

La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da:

- **l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale, nei casi previsti dalla legge;**
- **il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.**

5.3.11. L'impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del cronoprogramma può comportare, nel caso di variazioni del cronoprogramma, determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, la necessità di procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti.

In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l'ente deve dare atto di avere effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

➤ *esempi n. 1 e 2 dell'appendice tecnica*

5.4.1. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

5.4.2. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito **il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie.**

5.4.2. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la **reimputazione di un impegno** che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

5.4.3. L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

5.4.3. Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

5.4.4. Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il Fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.

In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;**
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.**

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

5.4.7 Il fondo pluriennale vincolato non si costituisce anche nei casi in cui l'entrata posta a copertura della spesa di investimento non sia stata accertata. In particolare, se il bilancio di previsione ha destinato il margine corrente del primo esercizio alla copertura di spese di investimento e, in sede di consuntivo è verificato che il margine corrente non è stato realizzato per un importo pari agli impegni per spese di investimento finanziati con lo stesso, ivi inclusi quelli imputati agli esercizi successivi, per un importo pari alla **quota del margine corrente non realizzata il fondo pluriennale di spesa non può essere formalmente costituito nel rendiconto.**

In tal caso, a seguito dell'approvazione del rendiconto è necessario effettuare le seguenti variazioni del bilancio di previsione in corso di gestione:

- adeguare il fondo pluriennale iscritto in entrata dell'esercizio successivo all'ammontare del fondo pluriennale di spesa definitivamente approvato, ed eventualmente adeguare il relativo fondo pluriennale di spesa, ed il fondo pluriennale degli esercizi successivi;
- individuare una nuova copertura per gli impegni che erano stati finanziati dalla quota del fondo pluriennale cancellata.

5.4.8 La formazione del FPV per la spese concernenti il livello minimo di progettazione

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera II), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

- A) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- B) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
- C) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate

D) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili
- nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
- nell'esercizio in cui è stato validato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l'esecuzione dell'intervento;

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate

- nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi;
- nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc.

Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

E) entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento, comprese quelle previste dall'articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate

Per procedura formalmente attivata si intende:

- *la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;*
- *la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016;*
- *la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

5.4.10 A seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.

(Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, comma 13 , del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l'impegno è registrato a seguito dell'aggiudicazione)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

5.4.11 Si segnala la rilevanza della “prenotazione della spesa” riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell’opera, in assenza della quale non è possibile procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.

Viceversa, se nel corso della gestione sono stati assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, è facoltà dell’ente prenotare le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell’esercizio in corso di gestione.

I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, alla voce “fondo pluriennale”, distintamente per la parte corrente e in conto capitale.

In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.

FAQ ARCONET 53 del 18 ottobre 2023

Il nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023) articola la progettazione in materia di lavori pubblici secondo due livelli: il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e il progetto esecutivo; eliminando quindi la fase di progettazione definitiva. Considerato che il PFTE deve essere elaborato e sviluppato prevedendo un grado di approfondimento equivalente di fatto al vecchio progetto definitivo, in attesa dell'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria-Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, si ritiene che l'avvio formale delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica consenta la conservazione del FPV, in quanto corrisponde alla sostanziale applicazione del principio contabile.

Nelle more dell'adeguamento dei principi applicati al d.lgs. n. 36 del 2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, adeguandolo alle novità del d.lgs. n. 36 del 2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell'opera. Di seguito un possibile esempio di adeguamento del paragrafo 5.4.9 al d.lgs. n. 36 del 2023.

Allegato 4/2 – Paragrafo 5.4.9

La conservazione del FPV per le spese non ancora impegnate

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti di lavoro pubblici che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.

c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;

d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
- nell'esercizio in cui è stata verificata la progettazione esecutiva destinata ad essere posta a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento ;
- nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione esecutiva;
- nell'esercizio in cui la procedura di affidamento della progettazione esecutiva è aggiudicata, ecc. Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

e) entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

A

Accertamento
delle entrate che
danno copertura
alla spesa

B

Inserimento
dell'opera nel
programma
triennale delle
OOPP (se
>150.000€)

ALTRA
CONDIZIONE TRA
QUELLE PREVISTE
DAL PRINCIPIO
C / D / E

C

Assunzione impegno di spesa
giuridicamente perfezionato diverso
dalla progettazione

D

Formale attivazione delle procedure
per affidamento progettazione di
fattibilità tecnico ed economica

E

Avvio procedure di gara a seguito di
validazione del progetto

NO REIMPUTAZIONE SOLO AL 2024,
MA IN BASE AL CRONOPROGRAMMA
SE I LAVORI SI ESTENDONO ANCHE AL 2025 E 2026

INCARICHI LEGALI

Gli incarichi legali rappresentano l'unica voce per la quale si deroga alla competenza potenziata e l'impegno viene assunto sempre sull'esercizio di conferimento dell'incarico, salvo poi reimputarlo in occasione del riaccertamento.

PC ALL 4/2 D.Lgs 118/2011, punto 5.2, lettera g)

*«Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. **Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.** Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.»*

La reimputazione della spesa al 2025 deve transitare dal 2024:

Cap.	Impegno	Descrizione	Previsione	Var +	Var -	Previsione def.
1500	130/2023	Incarico legale	5.000		5.000	0
1500/99		Fpv- incarico legale		5.000		5.000

2023

Cap.	Accertamento	Descrizione	Previsione	Var +	Var -	Previsione def.
-----	-----	Fpv in entrata parte corrente	0	5.000		5.000

2024

Cap.	Impegno	Descrizione	Previsione	Var +	Var -	Previsione def.
1500/99	-----	Fpv- incarico legale		5.000		5.000

Cap.	Accertamento	Descrizione	Previsione	Var +	Var -	Previsione def.
-----	-----	Fpv in entrata parte corrente	0	5.000		5.000

2025

Cap.	Impegno	Descrizione	Previsione	Var +	Var -	Previsione def.
1500	130/2023	Incarico legale	0	5.000		5.000

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

(articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011)

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.....

Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. **Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.**

Alla luce delle norme vigenti il riaccertamento dei residui presuppone il seguente percorso logico:

- ✓ La quantificazione della fonte di copertura della spesa **prima dell'operazione di riaccertamento** a seguito delle operazioni di *pre-closing* del bilancio oggetto di rendicontazione;
- ✓ La quantificazione dell'idonea **fonte di copertura alla spesa riaccertata** e riposizionata agli esercizi in cui diviene esigibile (in particolare attraverso l'entrata contestuale correlata oppure, in subordine, attraverso l'incremento della dotazione del fondo pluriennale vincolato (FPV));
- ✓ La puntuale identificazione degli impegni finanziati **“FPV”** debitamente distinti in base alla loro fonte di finanziamento (debito, avanzo di amministrazione, risorse accantonate, risorse vincolate etc)

Nel **RIACCERTAMENTO ORDINARIO** è opportuno analizzare i residui suddividendoli *tra quelli della competenza e quelli che derivano dal riaccertamento dell'anno precedente*

- 1) I residui approvati con il Rendiconto dell'esercizio precedente e non reimputati con il riaccertamento ordinario non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- 2) In sede di riaccertamento dei residui **non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi** in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile;
- 3) E' invece necessario procedere ad una **rettifica in aumento dei residui attivi**, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili;
- 4) A seguito del riaccertamento ordinario non è più consentito procedere ad ulteriori revisioni dei residui e del risultato di amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio;
- 5) La cancellazione/reimputazione dei residui incide sull'accantonamento a rendiconto del FCDE.

LA PROCEDURA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

- 1) Il responsabile finanziario predispone gli elenchi dei residui al 31/12**
- 2) I singoli responsabili verificano i residui, individuando quelli da mantenere, cancellare, reimputare**
- 3) Ogni responsabile adotta una determina ricognitoria con la quale approva gli elenchi dei residui (opzionale)** **MOTIVAZIONI !!!**
- 4) Il responsabile finanziario predispone la delibera di giunta**
- 5) Parere organo di revisione**
- 6) Approvazione delibera di Giunta sul riaccertamento ordinario dei residui**

RESIDUI ATTIVI

L'ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RELATIVA IMPUTAZIONE CONTABILE

3.6. Con riferimento alle diverse tipologie di entrata la scadenza del credito:

- a) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie ed extratributarie;
- b) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, in conformità alle modalità indicate al punto 5.2 lettera c), con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato.

L'ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RELATIVA IMPUTAZIONE CONTABILE

A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale.

L'ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RELATIVA IMPUTAZIONE CONTABILE

- c) per quanto riguarda, in particolare, i “Contributi a rendicontazione”, costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante di voler finanziare la spesa” a rendicontazione”, l'accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite distintamente per i trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato e per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio:

L'ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RELATIVA IMPUTAZIONE CONTABILE

- ✓ in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi "a rendicontazione" a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:

L'ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RELATIVA IMPUTAZIONE CONTABILE

- a) l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma). L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo;
- b) l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni.

L'ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RELATIVA IMPUTAZIONE CONTABILE



Nel corso della gestione, l'attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali differenze, l'Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

L'ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RELATIVA IMPUTAZIONE CONTABILE

- Nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa . L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

	2022	2023
Entrata	Contributo rendicontazione regione 250.000 €	250.000 €
Spesa	250.000 €	250.000 €

Se non esigibile
al 31.12.2022
Si reimputano
Entrata e spesa

	2023	2024
Entrata	Contributo rendicontazione regione 250.000 € (50.000 €)	 50.000 €
Spesa	250.000 € (50.000 €)	 50.000 €

Se non esigibile
TUTTO al
31.12.2023

Si reimputa
Entrata e spesa
per la parte non
esigibile

SITUAZIONE DOPO LA REIMPUTAZIONE A FRONTE DI UN CONTRIBUTO
REGIONALE DI EURO 250.000

	2023	2024
Entrata	200.000 €	50.000 €
Spesa	200.000 €	50.000 €

TARI LIQUIDATA D'UFFICIO

3.7.1. Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, **l'avviso di liquidazione e di accertamento**, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

RUOLO/LISTA DI CARICO (accertamento competenza se scadenza rate entro 30/04/2024)

- **RISCOSSIONI C/COMPETENZA**
- **SGRAVI/DISCARICHI (si riduce accertamento in via definitiva)**
- **RATEIZZAZIONI OLTRE I 12 MESI** (occorre effettuare la REIMPUTAZIONE)!

Modifica DM 1° settembre 2021

Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del paragrafo 3.5 sono inserite le seguenti parole **“La rateizzazione di un’entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l’accertamento del medesimo credito nell’esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell’ente, deve risultare da atti formali”;**

Esempio n. 14 – La rateizzazione di crediti tributari

In grado di appello, con sentenza definitiva, un'impresa locale è stata condannata a pagare l'importo di € 1.750.000 circa al comune X, concernente entrate da IMU, accertate due anni prima. La ditta, pur ricorrendo in Cassazione, ha deciso di pagare chiedendo una rateizzazione dell'importo.

Il Comune decide di procedere come segue:

- concedere la rateizzazione del credito in 5 anni (€ 350.000 euro all'anno) garantita da apposita polizza fideiussoria;
- accantonare le risorse rateizzate nel fondo contenzioso, in attesa della sentenza della Corte di Cassazione. Il fondo sarà liberato a seguito di sentenza favorevole. In caso contrario il fondo sarà utilizzato per restituire le somme incassate.

Esempio n. 14 – La rateizzazione di crediti tributari

A seguito della convenzione avente ad oggetto la rateizzazione, il comune:

- approva una variazione di bilancio per iscrivere le entrate oggetto della rateizzazione e gli accantonamenti di pari importo nella missione 20, in ciascun esercizio del bilancio di previsione;
- cancella il residuo attivo di € 1.750.000 dalle scritture di contabilità finanziaria riducendo l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione effettuato con riferimento a tale residuo;
- accerta entrate per € 1.750.000 complessive, con imputazione di € 350.000 all'esercizio in corso e ai quattro esercizi successivi. Considerato che i crediti sono garantiti da polizza fideiussoria non è effettuato l'accantonamento al FCDE.

L'operazione di rateizzazione non determina registrazioni contabili in contabilità economico patrimoniale, nelle cui scritture resta confermato il credito di € 1.750.000, che non corrisponde più al residuo attivo, ma agli accertamenti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi. Gli accertamenti riguardanti le entrate rateizzate non determinano la registrazione di proventi di competenza degli esercizi di reimputazione di tali entrate

3.7.5 Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto

Gli enti locali possono accertare **l'addizionale comunale Irpef** per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudentiale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudentiale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

La componente dell'avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di stime è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione. Periodicamente l'ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all'eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto.

ADDIZIONALE IRPEF

Criterio di cassa	Criterio di competenza
Si considerano tutte le riscossioni intervenute entro la data di approvazione del rendiconto	Residuo attivo iscritto in bilancio per un importo pari a: + Riscossioni c/competenza anno imposta 2021 + Riscossioni 2022 residui anno imposta 2021 = ACCERTAMENTI COMPETENZA 2023 - RISCOSSIONI COMPETENZA 2023 = RESIDUO ATTIVO DA MANTENERE 2023

RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00	0,00

NO ACCANTONAMENTO FCDE

I PROVENTI DEL RECUPERO EVASIONE

Il punto 3.7.6 del principio contabile all. 4/2 prevede che: *“Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate)”*.

La Commissione Arconet, nel verbale del 1° giugno 2016, rispondendo al quesito ANCI con cui si chiede se gli avvisi possano essere accertati alla data della notifica e non alla data della loro definitività, ha chiarito che *“L’esigibilità decorre dalla data della notifica dell’avviso di accertamento e non da quando l’avviso diventa definitivo. Tale principio risulta evidente anche nell’esempio n. 4, concernente l’“Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada” (...)”*.

E’ quindi possibile accertare gli avvisi che risultano validamente notificati entro il 31 dicembre (è necessario accertarsi che la notifica sia andata a buon fine), l’ente deve tenere in considerazione tutti gli eventi successivi alla notifica dell’atto che comportano una modifica del credito:

- ✓ rettifiche e annullamenti degli atti;
- ✓ adesione all’accertamento con riduzione delle sanzioni;
- ✓ rateizzazione;
- ✓ presentazione di ricorso, istanza di mediazione, accertamento con adesione;

FONDO DI SOLIDARIETA'

Il fondo di solidarietà comunale viene accertato per l'importo risultante dal sito web della FINANZA LOCALE.

Le somme non riscosse sono mantenute a residuo.

Gli incassi a titolo di fondo di solidarietà o di altri contributi di anni precedenti o di altre entrate non di competenza per le quali non esiste più il residuo devono comunque essere riscosse a residuo.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3.8 Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell'ideale documentazione che predispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi.

3.9 Le entrate derivanti da interessi attivi sono accertate imputandole all'esercizio in l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. Con riferimento agli interessi bancari esigibili alla data del 31 dicembre e comunicati nei primi mesi dell'anno successivo, è possibile accertare l'entrata nell'anno successivo, imputandola all'esercizio precedente, sulla base della comunicazione della banca o dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto. Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato pagamento canoni affitto) sono accertate al momento dell'incasso.

3.10 Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell'ideale documentazione predisposta dall'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile. Le entrate derivanti da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, sono considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento.

3.13. Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. L'accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge. Nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito, è consentito l'accertamento delle entrate con imputazione nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell'anno successivo.

ENTRATA	CRITERIO
Proventi servizi pubblici	Competenza economica. Si mantiene il residuo anche se non è stato ancora emesso il titolo per conseguire il pagamento (es. bolletta, fattura)
Fitti attivi, canoni	In base alle scadenze di pagamento. Si mantiene il residuo per rate scadute e non pagate.
Interessi attivi	Competenza economica. Si mantiene il residuo per l'ultimo periodo dell'anno (trimestre)
Interessi di mora	Criterio per cassa
Diritti di segreteria	Criterio per cassa
Dividendi	Criterio per cassa (o in alternativa di competenza per dividendi deliberati e non erogati)
Rimborsi spese personale	Competenza economica, a fine di far corrispondere l'entrata con la spesa. Si mantiene il residuo.
Altri rimborsi	Si accertano con la comunicazione che attesta il diritto. Si tengono a residuo se non incassati.

I SALDI DEI CONTI CORRENTI POSTALI AL 31/12

Per una corretta gestione contabile, gli enti devono anche accertare le entrate riscosse sui conti correnti postali/bancari per i quali al 31/12 dell'esercizio è intervenuto l'incasso, ma non è stato effettuato il prelievo per il riversamento sul conto di tesoreria.

Pertanto, salvo ulteriori accertamenti non riscossi, **l'ente deve conservare a residuo attivo le entrate riscosse sui conti correnti postali/bancari al 31/12 e non ancora prelevate.**

Tali crediti nello stato patrimoniale, risulteranno integralmente riscossi con contestuale incremento della cassa giacente sul conto corrente postale/bancario.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	0,00	0,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)			0,00

3.2 (...) L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito, nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria definito dal paragrafo n. 16 dell'allegato n. 1 al presente decreto. Nei casi espressamente previsti dalla legge e dai principi contabili è ammesso l'accertamento "per cassa", a seguito della riscossione delle entrate con imputazione all'esercizio in cui l'entrata è stata riscossa, o secondo le modalità espressamente disciplinate dai principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

L'accertamento per cassa è effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all'ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate.

Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell'esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all'esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo. Si tratta pertanto delle entrate riscosse nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio.

4.3 Dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato alla fine dell'esercizio, le eventuali somme incassate alla data del 31 dicembre nei conti bancari e postali intestati agli enti dedicati alla riscossione di specifiche entrate, costituiscono disponibilità liquide dell'ente alla fine dell'esercizio.

Il crescente utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e digitale dei debiti nei confronti delle PA ha determinato un aumento di tali disponibilità liquide presso i conti bancari e postali alla data del 31 dicembre.

Al fine di garantire una corretta rappresentazione delle disponibilità liquide nello Stato patrimoniale dell'ente è necessario che gli ordinativi di incasso emessi in c/residui all'inizio di ciascun esercizio per registrare il riversamento al conto di tesoreria delle disponibilità liquide giacenti nei conti bancari e di deposito al 31 dicembre dell'anno precedente siano identificati in modo da distinguerli dagli ordinativi in c/competenza emessi nel corso dell'esercizio riguardanti il riversamento delle giacenze. L'identificazione delle reversali relative al riversamento delle giacenze al 31 dicembre dell'esercizio precedente è necessaria per consentire le scritture nella contabilità economico-patrimoniale dell'ente previste dal paragrafo 6.2, lettera d) dell'allegato 4/3 del presente decreto riguardanti la registrazione delle disponibilità liquide al 31 dicembre presso i conti bancari e di deposito.

ALTRE VERIFICHE

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Gli accertamenti e gli impegni del titolo VII entrata e del titolo V spesa devono coincidere e non avere residui iniziali aperti. L'unico residuo che nel rendiconto della gestione può risultare aperto è il residuo passivo finale sul titolo V della spesa, corrispondente all'importo dell'anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre.

PARTITE DI GIRO

Il totale degli impegni e gli accertamenti di competenza delle partite di giro (titolo IX entrata e titolo VII spesa) devono sempre corrispondere.


Le cancellazioni di residui attivi non compensate da corrispondenti cancellazioni di residui passivi in partite di giro evidenzia un non corretto utilizzo di tali titoli, con conseguente rischio che vengano attivati controlli da parte dell'organo di revisione o da parte della Corte dei conti.

Ps: conservare i residui aperti per le scritture contabili in caso di utilizzo di fondi vincolati di cassa non reintegrati al 31/12


MUTUI TRADIZIONALI CDP

Nel caso di attivazione di mutui tradizionali con la Cassa Depositi e Prestiti, non ancora incassati, deve risultare aperto un residuo attivo al titolo V (E.5.04.07.01.001).

RESIDUI ATTIVI (provenienti dalla gestione residui)	DESCRIZIONE
<u>Maggiori Residui attivi</u>	Incasso di somme relative ad annualità pregresse per le quali era stato cancellato il residuo oppure era stata accertata una somma inferiore, la maggiore somma deve essere accertata a residuo e non in competenza.
Residui attivi <u>INSUSSISTENTI</u>	<p>Per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Accertamenti errati <input type="checkbox"/> Accertamenti doppi <input type="checkbox"/> Accertamenti per i quali è intervenuta una riduzione del credito <input type="checkbox"/> Accertamenti provenienti da residui per i quali è venuta a meno l'esigibilità <input type="checkbox"/> Accertamenti per i quali è venuto a meno il titolo giuridico sottostante <p><u>Devono essere ridotti o stralciati e hanno un effetto negativo sul risultato di amministrazione</u></p>

RESIDUI ATTIVI (provenienti dalla gestione residui)	DESCRIZIONE
<p><u>PRESCRITTI</u></p>	<p>Sono i crediti per i quali il diritto non esiste più a causa della intervenuta prescrizione legale dei termini.</p> <p>La cancellazione deve essere accompagnata dall'analitica descrizione delle procedure seguite per conseguire il credito, indicando le ragioni che hanno condotto alla prescrizione.</p> <p>Riducono il risultato di amministrazione. La prescrizione del credito genera responsabilità contabile.</p>
<p><u>DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE</u></p> <div data-bbox="247 839 700 1182">  </div> <p><u>Elenco crediti inesigibili (BDAP)</u></p>	<p>In occasione del riaccertamento ordinario dei residui l'ente deve verificare, oltre l'esistenza del credito anche il grado di riscuotibilità.</p> <p><i>9.1 Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.</i></p>

L'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dalla contabilità finanziaria deve essere dettagliato in un allegato al rendiconto:



L'ente deve continuare a porre in essere tutte le azioni per la sua riscossione

Il credito stralciato viene inserito nelle rispettive voci di credito ed opportunamente svalutato tramite il Fondo svalutazione crediti all'interno dello stato patrimoniale!!

RESIDUI ATTIVI (provenienti dalla gestione residui)	DESCRIZIONE
<p><u>DA RICLASSIFICARE</u></p>	<p>E' necessario verificare la corretta classificazione dei residui attivi. La non corretta classificazione di bilancio può essere riferita a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Errata attribuzione della codifica di bilancio o del piano dei conti finanziario all'accertamento <input type="checkbox"/> Aggiornamento della classificazione a seguito di modifica del piano dei conti <p>In entrambi i casi occorre attribuire ai residui attivi la corretta classificazione mediante una variazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Si azzera il residuo attivo non corretto al 1/1/n+1 <input type="checkbox"/> Si crea un nuovo residuo attivo corretto al 1/1/n+1 <p>Il totale dei residui attivi al 1/1 non varia.</p> <p><i>9.1 La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio.</i></p> <p><i><u>In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.</u></i></p> <p><i>Conseguentemente, l'articolazione dei residui iniziali dell'esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all'articolazione dei residui finali dell'esercizio precedente, salvo il totale generale. <u>La differenze tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall'ente.</u></i></p>



Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, in occasione del riaccertamento ordinario è necessario:

Residui attivi

Nell'ambito dello **stesso titolo** si opera una variazione in aumento e diminuzione in modo che il totale dei residui per titolo rimanga invariato


Se il residuo deve essere allocato in **un titolo diverso** rispetto a quello iniziale si opera una rettifica in aumento ed una corrispondente in diminuzione dei residui attivi

Residui passivi

Nell'ambito dello **stesso titolo** si opera una variazione in aumento e diminuzione in modo che il totale dei residui per titolo rimanga invariato

Se il residuo deve essere allocato in un **titolo diverso** rispetto a quello iniziale si riconosce un **DEBITO FUORI BILANCIO**, la rideterminazione delle coperture e la successiva registrazione di un **impegno imputato alla competenza** e la eliminazione dell'impegno erroneamente imputato

Variazioni al 1 gennaio dell'anno successivo!! Si azzera il vecchio e si crea il nuovo. Il totale dei titoli non cambia può cambiare l'importo tra i titoli ma sempre di parte corrente o capitale

RESIDUI ATTIVI (provenienti dalla gestione <u>COMPETENZA</u>)	DESCRIZIONE
<div data-bbox="63 225 537 328"> <u>DA REIMPUTARE IN QUANTO NON ESIGIBILI</u> </div> <div data-bbox="0 492 649 1178">  <p>SOLO COMPETENZA</p> </div>	<p><u>I residui per i quali al 31/12/n non è venuta a scadere la relativa obbligazione, secondo le regole della competenza finanziaria potenziata devono essere reimputati agli esercizi in cui tali obbligazioni diverranno esigibili.</u></p> <p><u>Occorre fare attenzione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>Reimputazione residui attivi correlati alla spesa (es. contributi a rendicontazione)</u> <input type="checkbox"/> <u>Alla reimputazione di residui attivi non correlati alla spesa, comportano una minore entrata di competenza dell'esercizio, la quale se ingente rischia di creare un disavanzo</u> <p><u>Esempi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>Rateizzazioni superiori a 12 mesi:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Per gli accertamenti di competenza la reimputazione dello stesso nelle varie annualità;</u> • <u>Per gli accertamenti a residuo, la cancellazione del residuo e la sua reiscrizione in competenza dei singoli esercizi</u> <p><u>LA REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI PUO' RIGUARDARE SOLAMENTE I RESIDUI PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA E NON ANCHE I RESIDUI PROVENIENTI DALLA GESTIONE RESIDUI</u></p>

RESIDUI PASSIVI

L'IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

VIETATI:

- ☐ **IMPEGNI TECNICI IN PRESENZA DI ENTRATE VINCOLATE**
- ☐ **PRENOTAZIONI DI SPESA GENERALI**
- ☐ **IMPEGNI AUTOMATICI IN PRESENZA DI CONTRATTI SENZA LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE**

L'IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

L'**impegno** costituisce la **prima fase** del **procedimento di spesa**, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica

L'IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Gli elementi costitutivi dell'**impegno** sono:



- la ragione del debito



- l'indicazione della somma da pagare



- il soggetto creditore




- la scadenza dell'obbligazione



- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio

L'IMPEGNO DI SPESA E REGOLE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Pertanto gli enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:



COSA	IMPEGNO	IMPUTAZIONE	RESIDUI
Tabellare+oneri riflessi	Inizio esercizio con impegni di sistema	Esercizio di riferimento	No, salvo i contributi del mese di dicembre
Oneri rinnovo contratto	Stipula CCNL	Esercizio stipula del contratto	No, confluiscono in avanzo accantonato
Fondo risorse decentrate	Stipula CCDI	Esercizio n+1 con costituzione FPV	No (tranne casi di contenzioso)
Indennità di risultato	Al conferimento dell'incarico	Esercizio n+1 con costituzione FPV	No (tranne casi di contenzioso)
Compensi avvocatura	Esito sentenza	Accantonamento degli incentivi a fondo, che confluiscono nell'avanzo vincolato	No (tranne casi di contenzioso)
Onere visite mediche	Al momento della prima richiesta	Esercizio in cui viene effettuata la visita medica fiscale	Si, fattura deve arrivare entro riaccertamento
Straordinario	Autorizzazione straordinario	Esercizio in cui viene effettuato	Le somme non utilizzate confluiscono in avanzo vincolato (Residuo) o (FPV RGS)

ACQUISTO BENI E SERVIZI

Tutti gli impegni di spesa corrente connessi a forniture e servizi devono essere assunti nel momento in cui è perfezionata l'obbligazione (stipula del contratto o aggiudicazione in caso di procedure) ed imputati nell'esercizio in cui la prestazione o la fornitura vengono eseguite.

L'esigibilità dell'obbligazione, infatti, in questi casi coincide con:

- ☐ L'esecuzione della prestazione
- ☐ La consegna dei beni

Entrambe devono essere entro il 31/12 per poter imputare l'impegno sull'esercizio in corso, diversamente occorre imputare l'impegno sull'esercizio successivo senza la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato.

La costituzione del FPV può avvenire solo per fatti sopravvenuti debitamente motivati.

Tale regola vale anche per gli impegni del titolo 2 di spesa di importo inferiore ai 40.000€ (in attesa modifica principio a seguito nuovo codice la soglia sarà innalzata).

LE SPESE LIQUIDABILI A RESIDUO

PC ALL 4/2 D.Lgs 118/2011, punto 6.1

*«La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, **le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.***

In particolare, deve essere verificato che:

- ✓ *i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;*
- ✓ *le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;*
- ✓ *l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.»*

CASO	SOLUZIONE
Il creditore non ha emesso fattura o la fattura non perviene entro la data di chiusura del riaccertamento	Se si tratta di obbligazione esattamente determinata nell'ammontare, il dirigente del servizio può mantenere il residuo dietro propria dichiarazione. Se si tratta di obbligazione non determinata nell'ammontare, la prenotazione di impegno viene eliminata e le somme confluiscono in avanzo
Se la fattura non arriva entro il 28/02 ma arriva successivamente	Se la fattura arriva anche nei giorni successivi ma prima della chiusura del riaccertamento viene comunque presa in considerazione
Se la fattura non viene liquidata/pagata prima del riaccertamento	Ai fini del rendiconto non è necessario il pagamento ma la liquidazione, che permette di rilevare il costo nel conto economico. Senza liquidazione occorrerà intervenire con scritture di rettifica a livello economico-patrimoniale per rilevare il costo

CASO	SOLUZIONE
In relazione a prestazioni svolte entro il 31/12 e per le quali c'è in essere un contenzioso con il creditore?	Si mantiene il residuo (se l'impegno è riferito a obbligazioni liquide) e si accantonano le ulteriori somme per spese di lite o soccombenza
E' stato assunto l'impegno ma al 31/12 l'obbligazione non si è perfezionata mediante stipula del contratto	L'impegno deve essere cancellato e assunto con nuova determinazione
La consegna/servizio non si è conclusa entro il 31/12 come previsto	Si potrà procedere alla reimputazione dell'impegno con costituzione del FPV solo se si tratta di fatti sopravvenuti
E' stato erroneamente mantenuto a residuo 2022 o precedenti un impegno non esigibile al 31/12/2023	L'impegno deve essere cancellato e riassunto in competenza dell'esercizio nel quale diviene esigibile con nuova determinazione e nuova attestazione copertura finanziaria

CONTRIBUTI

CASO	SOLUZIONE
E' stato pubblicato il bando al 31/12 ma non ancora approvata a tale data la graduatoria di individuazione dei beneficiari?	La prenotazione va cancellata e le somme confluiscono in avanzo vincolato, tranne nel caso in cui entro la data del riaccertamento venga approvata la graduatoria dei beneficiari.
Sono stati individuati i beneficiari dei contributi ma l'ammontare dello stesso è subordinato alla presentazione di nota spese da parte dell'utente?	In analogia con quanto previsto per le prestazioni di servizio, se la rendicontazione delle spese viene presentata entro febbraio e relativa a spese sostenute entro il 31/12 può essere mantenuto il residuo. Altrimenti occorre cancellare o reimputare l'impegno.
Il contributo è stato impegnato regolarmente ma l'iniziativa per cui era stato concesso non si è realizzata o si è realizzata solo in parte	Se le circostanze sono note entro i termini di approvazione del riaccertamento l'impegno deve essere cancellato o ridotto in misura corrispondente
Il contributo è stato impegnato ma le tempistiche di realizzazione dell'iniziativa sono state modificate	L'impegno potrà essere reimputato con costituzione del FPV se le modifiche dei tempi di realizzazione dell'evento sono sopravvenute dopo la registrazione dello stesso o se trattasi di contributi finanziati da entrate vincolate a rendicontazione (reimputazione correlata con accertamento)

CONTRIBUTI CON RENDICONTAZIONE ANNUALE

Accertati in base all'esigibilità della spesa dell'amministrazione beneficiaria a prescindere dai tempi di erogazione dei contributi

CONTRIBUTI CON RENDICONTAZIONE NON ANNUALE

Sono accertati in base alle tempistiche di erogazione del contributo da parte dell'amministrazione concedente, che possono non coincidere con l'esigibilità della spesa da parte dell'amministrazione beneficiaria

Chiarimenti Arconet seduta del 12 aprile 2017

CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE NON ANNUALE

CASO	SOLUZIONE
Ho incassato al 31/12 il contributo e non l'ho speso?	In assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata, le somme incassate confluiscono in avanzo vincolato
Mi è stato assegnato un contributo ma non è stato incassato e non è stata sostenuta nessuna spesa	Non essendo prevista una rendicontazione annuale, il contributo è esigibile al momento della rendicontazione, per cui non si mantiene il residuo ma si accerta l'entrata nell'esercizio di scadenza della rendicontazione
Ho sostenuto prima la spesa, ma l'entrata verrà erogata solamente a seguito di presentazione della rendicontazione	Il contributo deve essere accertato sull'esercizio in cui si prevede la presentazione della rendicontazione e, conseguentemente, l'erogazione del contributo
Ho incassato l'acconto del contributo ed in spesa è stata perfezionata l'obbligazione ma l'impegno sarà esigibile nell'esercizio successivo	In questo caso essendo l'entrata anticipata rispetto all'esigibilità della spesa ed essendo che è stata perfezionata l'obbligazione, si potrà reimputare l'impegno con la costituzione del FPV

n.b. l'accertamento di un contributo da ente armonizzato (es. Regione) deve coincidere con impegno di spesa imputato dall'ente concedente
- es. Decreto di impegno

CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE ANNUALE

CASO	SOLUZIONE
Ho incassato al 31/12 il contributo e non l'ho speso?	In assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata, le somme incassate confluiscono in avanzo vincolato
Mi è stato assegnato un contributo ma non è stato incassato e non è stata sostenuta nessuna spesa	Essendo prevista una rendicontazione annuale, il contributo è esigibile nel momento in cui matura l'esigibilità della spesa, per cui l'entrata non dovrà essere mantenuta a residuo bensì potrà essere riaccertata quando la spesa sarà esigibile
Ho sostenuto già la spesa a fronte di un contributo formalmente assegnato, ma l'entrata verrà erogata solo a seguito della sua rendicontazione	Trattandosi di contributi a rendicontazione annuale , il contributo potrà essere mantenuto a residuo .
Ho incassato l'acconto del contributo ed in spesa è stata perfezionata l'obbligazione ma l'impegno sarà esigibile nell'esercizio successivo	In questo caso essendo l'entrata anticipata rispetto all'esigibilità della spesa ed essendo che è stata perfezionata l'obbligazione, si potrà reimputare l'impegno con la costituzione del FPV

n.b. l'accertamento di un contributo da ente armonizzato (es. Regione) deve coincidere con impegno di spesa imputato dall'ente concedente - es. Decreto di impegno

CONGUAGLI (Es. UTENZE)

Quando i conguagli non arrivano in maniera regolare e tempestiva, l'ente potrebbe trovarsi a dover pagare a distanza di anni somme anche molto ingenti. Per questo motivo la legge 205/2017 (art. 1, comma 4 e sgg) ha previsto un termine di decadenza di due anni per i conguagli sulle utenze (luce, gas, acqua...)

A livello contabile:

- 1) In assenza di un conteggio puntuale e liquido delle somme da pagare non è possibile mantenere il residuo**
- 2) Le somme necessarie per far fronte a queste spese devono essere accantonate nel risultato di amministrazione, tra i fondi per passività potenziali**

FPV DI PARTE CORRENTE

Secondo il punto 5.4 del p.c. all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 il FPV di parte corrente si può creare per:

SPESE CORRENTI FINANZIATE DA
ENTRATE VINCOLATE

ECCEZIONI DI LEGGE E PRINCIPI
(SALARIO ACCESSORIO)

FATTI SOPRAVVENUTI

Occorre sempre verificare anche le economie di FPV

Quali sono gli interventi di semplificazione e flessibilità riguardanti la contabilità degli enti territoriali diretti a favorire l'attuazione del PNRR e PNC?

Al fine di favorire l'attuazione del PNRR e del PNC è previsto che:

- a. Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021).
Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.
Se i decreti prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento.
L'articolo 2, comma 2, del DM 11 ottobre 2021 prevede l'erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV. Per la contabilizzazione delle anticipazioni si rinvia alla successiva lettera d);
- b. Alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L'utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).
- c. Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).
- d. Al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR, nell'ambito delle risorse disponibili, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR possono chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori. I soggetti attuatori contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del PNRR come trasferimenti di risorse del PNRR.
Per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, **da contabilizzare come trasferimenti** (non sono anticipazioni di liquidità). Se l'ente riceve anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, deve reimputare l'accertamento già registrato all'esercizio in cui riceve l'anticipo.
Alle operazioni di reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del PNRR provvedono le amministrazioni centrali titolari (art. 9, commi 6 e 7 del DL n. 152/2021).

Pertanto, tutte le norme sono finalizzate a consentire l'accertamento tempestivo dei finanziamenti del PNRR e PNC, necessario per l'avvio della procedura di spesa, fin dall'emanazione dei decreti di assegnazione delle risorse. Sono inoltre previste gli interventi necessari a gestire la realizzazione anticipata dei cronoprogrammi.

PNRR

- ✓ **Definizione delle voci del Piano dei conti**
- ✓ **Modalità di iscrizione a bilancio**
- ✓ **La codifica dei capitoli**
- ✓ **Riaccertamento:**

L'attivazione del FPV per i progetti del PNRR è del tutto limitato e tipicamente può configurarsi in sede di attivazione dell'anticipazione prevista dall' 2, comma 2, del DM 11 ottobre 2021. Negli altri casi si provvede alla contestuale reimputazione degli accertamenti e degli impegni o prenotazioni sulla base del cronoprogramma delle spese. Qualora l'Ente attuatore necessiti, infatti, di un fabbisogno di cassa, può chiedere tramite il Ministero titolare l'erogazione del fondo rotativo (articolo 9, commi 6 e 7, del DL 152/2021) che prevede l'erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV.

Il riaccertamento parziale dei residui

Con la ripresa dell'attività di tesoreria gli enti sono tenuti a verificare che i pagamenti e gli incassi disposti a residuo siano riferiti ad obbligazioni esigibili effettivamente scadute alla data del 31 dicembre, vale a dire obbligazioni per le quali, alla medesima data, sia maturato il dovere di effettuare il pagamento ovvero il diritto a pretendere il versamento.

Il TUEL prevede che:

- ❑ Art. 179, comma 3-bis che *«non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario»*
- ❑ Art. 183, comma 5, che *«non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica»*

SUPERATO L'ESERCIZIO NON E' POSSIBILE PAGARE/INCASSARE SU IMPEGNI ED ACCERTAMENTI NON ESIGIBILI

PC ALL 4/2 D.Lgs 118/2011, punto 3.6, lett b) - c)

*«Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, **ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa**, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.*


Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. ~~La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.~~»

INCASSARE/PAGARE PRIMA DEL
RIACCERTAMENTO ORDINARIO SU
ACCERTAMENTI/IMPEGNI NON
ESIGIBILI AL 31/12

REGISTRARE IMPEGNI DI SPESA
CORRELATI AD ENTRATE
VINCOLATE ACCERTATE DA
REIMPUTARE IN CONSIDERAZIONE
DELL'ESIGIBILITA' RIGUARDANTI
CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE


REGISTRARE IMPEGNI DI SPESA AD
OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO
GIÀ AUTORIZZATE E
PERFEZIONATE, CONTABILIZZATE
SECONDO L'ANDAMENTO DELLA
CORRELATA SPESA



Per garantire la copertura finanziaria ai provvedimenti amministrativi o atti negoziali avviati e da adottarsi nelle more del riaccertamento ordinario

.....L'atto di giunta che delibera il riaccertamento dei residui prende atto e recepisce i riaccertamenti parziali

PARERE ORGANO DI REVISIONE (ANCHE SUL RIACCERTAMENTO PARZIALE)



Il regolamento di contabilità non può prevedere tale Competenza in capo agli altri dirigenti

**DELIBERA DI GIUNTA
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI**

LA DELIBERA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Gli elenchi allegati alla Delibera di Giunta sono:

- ☐ Elenco residui attivi da cancellare (con separata evidenza degli inesigibili)
 - ☐ Elenco residui passivi da cancellare
 - ☐ Elenco Maggiori/minori residui attivi/passivi
 - ☐ Elenco residui attivi da mantenere
 - ☐ Elenco residui passivi da mantenere
 - ☐ Elenco dei residui riclassificati
 - ☐ Elenco dei residui attivi e passivi da reimputare in quanto non esigibili
 - ☐ Variazione al bilancio dell'esercizio 2023 e degli esercizi successivi
-
- ☐ di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario



AII.	ELENCO	IMPORTO
A.1	Residui attivi cancellati per insussistenza	
A.2	Residui attivi cancellati per inesigibilità	
A.3	Maggiori residui attivi riaccertati	
B	Residui passivi cancellati	
C.1	Residui attivi correlati reimputati in quanto non esigibili	
C.2	Residui passivi correlati reimputati in quanto non esigibili	
C.3	Residui attivi non correlati reimputati in quanto non esigibili	
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre provenienti dalla gestione dei residui	
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre provenienti dalla gestione di competenza	
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre provenienti dalla gestione dei residui	
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre provenienti dalla gestione di competenza	
F.1	Residui attivi riclassificati	
F.2	Residui passivi riclassificati	

- ❑ Di apportare al bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€.
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€.
FPV di spesa parte corrente	€.	
FPV di spesa parte capitale	€.	
TOTALE A PAREGGIO	€.	€.

❑di apportare al bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data, le variazioni (*oppure, in caso di esercizio provvisorio: di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2023-2025 – Annualità 2024*), necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato H) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€.	
FPV di entrata di parte capitale	€.	
Variazioni di entrata di parte corrente	€.	
Variazioni di entrata di parte capitale	€.	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€.
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€.
TOTALE A PAREGGIO	€.	€.

☐ di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2023 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €.

....., di cui:

FPV di spesa parte corrente: €.

FPV di spesa parte capitale €.

così composto:

DESCRIZIONE	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	€.	€.	€.
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	€.	€.	€.
TOTALE FPV DI SPESA	€.	€.	€.

Importo residui definitivamente cancellati
(-)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a
seguito della riscossione di residui attivi cancellati
dalle scritture (+)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP ⁽⁵⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS ⁽⁵⁾				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))	
Rapporto conto di bilancio anno precedente (spesa)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	0,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regoini	CP	0,00								
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

Importo conto
bilancio anno
precedente
(spesa)

Accertamenti al netto delle
reimputazioni per esigibilità

INESIGIBILI

A COSA SERVE?

- ☐ Mantenere il credito nello stato patrimoniale
- ☐ Autorizzare la riduzione dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità

DOVE SI RISCONTRA

- ☐ L'ammontare dei crediti inesigibili ha riscontro nel prospetto allegato al rendiconto e nella tabella riferita al fondo svalutazione crediti (nella parte inferiore dell'allegato c) FCDE)

INSUSSISTENTI (MINORI RESIDUI ATTIVI)

A COSA SERVE?

- ☐ A determinare correttamente la scomposizione del risultato di amministrazione

DOVE SI RISCONTRA

- ☐ Il dato non è direttamente desumibile dal rendiconto in quanto nella R è riportata la somma algebrica dei maggiori e minori residui attivi

MAGGIORI RESIDUI ATTIVI

A COSA SERVE?

- ☐ A determinare correttamente la scomposizione del risultato di amministrazione

DOVE SI RISCONTRA

- ☐ Il dato non è direttamente desumibile dal rendiconto in quanto nella R è riportata la somma algebrica dei maggiori e minori residui attivi

ELENCO

Residui attivi cancellati per inesigibilità

Residui attivi cancellati per insussistenza

Maggiori residui attivi riaccertati

RRA INESIBILI (-)
+RRA INSUSSISTENTI (-)
+MAG RRA (+)

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (R8)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = R8 - RR + R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A - CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (C8)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR - C8		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
TOTALE TITOLI		R8	5.754.013,17	RR	3.241.279,69	R	-708.777,12	EP	1.803.956,36
		CP	18.331.523,87	RC	12.054.776,47	A	16.068.052,35	EC	4.013.275,88
		C8	24.085.537,04	TR	15.296.056,16	C8	-8.789.480,88	TR	5.817.232,24
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		R8	5.754.013,17	RR	3.241.279,69	R	-708.777,12	EP	1.803.956,36
		CP	21.244.520,07	RC	12.054.776,47	A	16.068.052,35	EC	4.013.275,88
		C8	24.085.537,04	TR	15.296.056,16	C8	-8.789.480,88	TR	5.817.232,24

ELENCO

Residui attivi conservati provenienti dai residui (EP)

Residui attivi conservati provenienti dalla competenza (EC)

I TOTALI DEVONO CORRISPONDERE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (R8)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = R8 -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE TITOLI		R8	5.754.013,17	RR	3.241.279,69	R	-708.777,12	EP	1.803.956,36
		CP	18.331.523,87	RC	12.054.776,47	A	16.068.052,35	EC	4.013.275,88
		CS	24.085.537,04	TR	15.296.056,16	C8	-8.789.480,88	TR	5.817.232,24
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		R8	5.754.013,17	RR	3.241.279,69	R	-708.777,12	EP	1.803.956,36
		CP	21.244.520,07	RC	12.054.776,47	A	16.068.052,35	EC	4.013.275,88
		CS	24.085.537,04	TR	15.296.056,16	C8	-8.789.480,88	TR	5.817.232,24

REIMPUTATI CORRELATI

A COSA SERVE?

- ☐ A rendere evidenti i casi in cui non si costituisce il FPV di spesa, in quanto gli impegni reimputati sono coperti da accertamenti di entrate correlati

DOVE SI RISCONTRA

- ☐ L'importo può essere desunto della variazione di bilancio effettuata sugli esercizi di reimputazione

ACCERTAMENTI REIMPUTATI NON CORRELATI

A COSA SERVE?

- ☐ A dare evidenza degli accertamenti reimputati in quanto non esigibili

DOVE SI RISCONTRA

- ☐ L'importo non trova riscontro in alcun altro documento contabile

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RICLASSIFICATI

A COSA SERVE?

- ☐ A dare evidenza degli accertamenti/impegni ai quali è stata attribuita una diversa codifica

DOVE SI RISCONTRA

- ☐ L'importo non trova riscontro in alcun altro documento contabile



DEBITO
FUORI
BILANCIO

ELENCO

Residui passivi conservati provenienti dalla gestione residui (EP)

Residui passivi conservati provenienti dalla gestione competenza (EC)

TOTALE TITOLI	RS	8.037.116,96	PR	6.691.867,52	R	-786.381,77		EP	558.867,67	
	CP	21.244.520,07	PC	10.853.327,53	I	14.260.388,26	ECP	3.658.837,16	EC	3.407.060,73
	CS	28.148.529,31	TP	17.545.195,05	FPV	3.325.294,65			TR	3.965.928,40
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	8.037.116,96	PR	6.691.867,52	R	-786.381,77		EP	558.867,67	
	CP	21.244.520,07	PC	10.853.327,53	I	14.260.388,26	ECP	3.658.837,16	EC	3.407.060,73
	CS	28.148.529,31	TP	17.545.195,05	FPV	3.325.294,65			TR	3.965.928,40

ELENCO DEGLI IMPEGNI REIMPUTATI CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

A COSA SERVE?

- ☐ A dare evidenza degli impegni reimputati con il riaccertamento ordinario che vengono finanziati dal FPV

DOVE SI RICONTRA

- ☐ Il dettaglio non trova riscontro in altri documenti, mentre l'importo totale trova riscontro nei seguenti:
 - Risultato di amministrazione
 - Allegato 10, parte spesa, riepilogo spese per titoli, riepilogo spese per missioni
 - Composizione per missioni e programmi del FPV

ALLEGARE A RENDICONTO IMPEGNI FINANZIATI DA FPV

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio N e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio N e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio N su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+2 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
	(a)	(b)	(x)	(y)	$(c) = (a) - (b) - (x) - (y)$	(d)	(e)	(f)	$(g) = (c) + (d) + (e) + (f)$

TOTALE TITOLI	R\$	8.037.116,96	PR	6.691.867,52	R	-786.381,77	EP	558.867,67
	CP	21.244.520,07	PC	10.853.327,53	I	14.260.388,26	EC	3.407.060,73
	CS	28.148.529,31	TP	17.545.195,05	FPV	3.325.294,55	TR	3.965.928,40
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	R\$	8.037.116,96	PR	6.691.867,52	R	-786.381,77	EP	558.867,67
	CP	21.244.520,07	PC	10.853.327,53	I	14.260.388,26	EC	3.407.060,73
	CS	28.148.529,31	TP	17.545.195,05	FPV	3.325.294,55	TR	3.965.928,40

ELENCO RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI

A COSA SERVE?

- ❑ A determinare correttamente la scomposizione del risultato di amministrazione

DOVE SI RICONTRA

- ❑ Colonna R del rendiconto – parte spesa

TOTALE TITOLI	R\$	8.037.116,96	PR	6.691.867,52	R	-786.381,77		EP	558.867,67	
	CP	21.244.520,07	PC	10.853.327,53	I	14.260.388,26	ECP	3.658.837,16	EC	3.407.060,73
	C\$	28.148.529,31	TP	17.545.195,05	FPV	3.325.294,65			TR	3.965.928,40
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	R\$	8.037.116,96	PR	6.691.867,52	R	-786.381,77		EP	558.867,67	
	CP	21.244.520,07	PC	10.853.327,53	I	14.260.388,26	ECP	3.658.837,16	EC	3.407.060,73
	C\$	28.148.529,31	TP	17.545.195,05	FPV	3.325.294,65			TR	3.965.928,40

DELIBERA DI GIUNTA

- ☐ Approva gli elenchi
- ☐ Recepisce i riaccertamenti parziali
- ☐ La variazione di bilancio riguarderà solamente le reimputazioni approvate dalla Giunta in quanto con il riaccertamento parziale è già stata disposta precedentemente

VARIAZIONE DI BILANCIO

- ☐ Approva gli elenchi
- ☐ Recepisce i riaccertamenti parziali
- ☐ La variazione di bilancio riguarderà solamente le reimputazioni approvate dalla Giunta in quanto con il riaccertamento parziale è già stata disposta precedentemente

Parere dell'Organo di Revisione

REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE PNRR

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4		Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	- €		- €

	Residui attivi iniziali al 1.1.2023	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2023
Titolo 1				- €
Titolo 2				- €
Titolo 3				- €
Titolo 4				- €
Titolo 5				- €
Titolo 6				- €
Titolo 7				- €
Titolo 9				- €
TOTALE	- €	- €	- €	- €

	Residui passivi iniziali al 1.1.2023	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2023
Titolo 1				- €
Titolo 2				- €
Titolo 3				- €
Titolo 4				- €
Titolo 5				- €
Titolo 7				- €
TOTALE	- €	- €	- €	- €

Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	- €	- €
Gestione corrente vincolata	- €	- €
Gestione in conto capitale vincolata	- €	- €
Gestione in conto capitale non vincolata	- €	- €
Gestione servizi c/terzi	- €	- €
MINORI RESIDUI	- €	- €

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1							- €
Titolo 2							- €
Titolo 3							- €
Titolo 4							- €
Titolo 5							- €
Titolo 6							- €
Titolo 7							- €
Titolo 9							- €
	-	-	-	-	-	-	-
Totale	€	€	€	€	€	€	€

VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1							- €
Titolo 2							- €
Titolo 3							- €
Titolo 4							- €
Titolo 5							- €
Titolo 7							- €
	-	-	-	-	-	-	-
Totale	€	€	€	€	€	€	€